ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 4

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Ai concorsi di cui all'art. 3 possono partecipare gli insegnanti che:

a) si trovino a non piu' di tre anni di distanza, dal compimento della anzianita' richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a "valente" o a quella corrispondente di "distinto". Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti e' computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera a). Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva. (1)

Versione in vigore dal 11 agosto 1960, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 165
Titolo	I — Carriera e trattamento economico del personale insegnante e direttivo
Capo	I — Personale insegnante
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 16 luglio 1960, n.727 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Ai fini di cui al quinto comma dell'art. 4, nonche' al secondo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio militare prestato in reparti combattenti e' computato anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-4-requisiti-per-l-ammissione-ai-concorsi/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it